

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABIANI, PERNA, FERRARI, AIMONI, ADAMOLI, GIANQUINTO, FORTUNATI, D'ANGELOSANTE, ORLANDI, PETRONE, SECCHIA, CARUSO, GIGLIOTTI, GUANTI, MACCARRONE, MORVIDI, BITOSSÌ, SALATI e SCARPINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1967

Assistenza sanitaria ed assegno vitalizio agli amministratori degli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 11 marzo 1958, n. 208, modificata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, fu stabilita a favore degli amministratori degli Enti locali una indennità di carica in considerazione del fatto che l'esercizio della carica elettiva non consentiva l'espletamento di nessun'altra attività professionale.

Se questa indennità ha ovviato, sia pure in modo del tutto insufficiente, al grave disagio finanziario in cui si sono venuti a trovare tanti rappresentanti del popolo, ha lasciato però gli stessi e le loro famiglie privi di ogni beneficio previdenziale sia in materia di assistenza sanitaria che pensionistica.

Oggi, a oltre vent'anni dalle ricostituite istituzioni democratiche, migliaia e migliaia di amministratori, per essere stati più volte scelti dalla fiducia del popolo ad amministrare comuni e provincie, sono venuti a trovarsi nella condizione di esclusi dal godimento di ogni beneficio previdenziale e ciò quando il diritto previdenziale è andato estendendosi a numerose categorie di cittadini. Se non si ponesse rimedio a questa situazione lasceremmo una numerosa e be-

nemerita categoria di cittadini in una situazione di grave ingiustizia e si pregiudicherebbe seriamente la libertà di scelta dei futuri amministratori.

Il disegno di legge che proponiamo vuole rispondere alla esigenza di mettere fine a questo stato di cose, accogliendo, almeno in parte, le istanze più volte avanzate dagli amministratori degli Enti locali.

Per semplificare la strutturazione del provvedimento abbiamo ritenuto opportuno richiamarsi all'INADEL per l'assistenza sanitaria ed alla situazione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro per l'assegno vitalizio, costituendo presso detta Direzione una Cassa autonoma per gli amministratori degli Enti locali.

Per l'assistenza sanitaria si fa obbligo all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL) di accettare per le sole prestazioni assistenziali, le iscrizioni richieste, con deliberazioni dei rispettivi Consigli, da Sindaci ed assessori comunali e Presidenti ed assessori provinciali. I contributi e le prestazioni sono equi-

parati in tutto a quanto stabilito dallo statuto dell'INADEL.

Per l'assegno vitalizio è stato seguito un criterio che si avvicina alle condizioni stabilite per quello dei parlamentari.

L'iscrizione alla cassa è facoltativa ed è riservata a tutti gli amministratori degli Enti locali che godono di una indennità fissa. L'assegno vitalizio matura in misura di un trentesimo dell'ultima indennità goduta dall'iscritto per ogni anno di esercizio nella carica ed è godibile dopo il 60° anno di età ed almeno quattro anni di esercizio nella carica.

Per la determinazione dei contributi, nella impossibilità materiale di stabilire *a priori* le aliquote percentuali è stato seguito il

sistema in vigore presso altre casse previdenziali demandando al Ministero del tesoro la competenza di fissarla con suo decreto prendendo a base l'ammontare annuo degli assegni da corrispondere e ripartendoli fra gli Enti e gli amministratori locali in ragione della indennità goduta.

Per gli amministratori già iscritti ad altre casse previdenziali è lasciata la facoltà di continuare i versamenti a queste casse riportando l'onere previdenziale nella stessa misura a quello proprio della categoria professionale cui l'Amministratore appartiene.

Con le norme transitorie si provvede alla possibilità del riscatto per il periodo di carica esercitato prima dell'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL) è tenuto ad accogliere le richieste di iscrizione, per le sole prestazioni assistenziali, avanzate con deliberazioni dei rispettivi Consigli da comuni e province per conto di sindaci ed assessori comunali e Presidenti ed assessori provinciali, i quali in base alle leggi vigenti e relative disposizioni degli organi competenti godono di una indennità di carica fissa mensile e non usufruiscono di altre prestazioni assistenziali da parte di Enti statali o parastatali.

Art. 2.

I contributi dovuti all'INADEL sono stabiliti nella stessa misura di quelli dovuti per le prestazioni assistenziali per i dipendenti degli Enti locali tanto per la parte a carico degli Enti come per quella a carico degli iscritti.

Per il pagamento dei contributi si applicano le norme in vigore presso l'INADEL.

Art. 3.

Le prestazioni assistenziali ai sindaci ed assessori comunali ed ai Presidenti ed assessori provinciali saranno elargite nella stessa misura e con le stesse modalità previste dallo statuto dell'INADEL e si intendono estese a tutti i familiari a carico dell'iscritto riconosciuti tali dai regolamenti vigenti riguardanti i dipendenti degli Enti locali.

Art. 4.

È istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro una Cassa di previdenza per gli amministratori degli Enti locali.

La Cassa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere ed ha sede in Roma. Essa ha lo scopo di provvedere alla corresponsione di un assegno vitalizio a favore degli amministratori degli Enti locali.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al Direttore generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la Cassa è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa stessa.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza per gli amministratori degli Enti locali è composta come segue:

- Ministro del tesoro, Presidente;
- Direttore generale Istituti di previdenza;
- Ispettore generale preposto agli Istituti di previdenza;
- Ragioniere generale dello Stato;
- Direttore generale dell'Amministrazione civile;
- Direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;
- 6 consiglieri effettivi e 2 supplenti in rappresentanza degli iscritti designati dal-

l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dall'Unione province d'Italia (UPI) e nominati con decreto del Capo dello Stato per ogni quinquennio.

Art. 6.

La Cassa provvede al trattamento di previdenza mediante un fondo alimentato:

- a) dai contributi degli Enti e degli amministratori locali, determinati con decreto del Ministro del tesoro come previsto dal successivo articolo 10;
- b) dagli interessi dei capitali investiti;
- c) da eventuali legati ed elargizioni.

Art. 7.

Possono essere iscritti alla Cassa tutti gli amministratori degli Enti locali che in base alle leggi vigenti ed a relativi provvedimenti approvati dagli organi competenti godano di una indennità fissa mensile. L'iscrizione è facoltativa e deve essere avanzata con regolare delibera dei Consigli comunali e provinciali.

Art. 8.

L'assegno vitalizio spetta agli amministratori di Enti locali non rieletti:

- a) che siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato effettivamente le funzioni per almeno quattro anni;
- b) che siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause inerenti all'esercizio della loro carica;
- c) che abbiano compiuto 60 anni di età ed almeno quattro anni di esercizio nella carica.

Art. 9.

L'assegno vitalizio è fissato nella misura di un trentesimo dell'ultima indennità goduta.

ta dall'iscritto per ogni anno di esercizio nella carica pubblica.

Art. 10.

Per la determinazione dei contributi a carico degli Enti e degli amministratori locali si provvederà con decreto del Ministro del tesoro prendendo a base l'ammontare annuo degli assegni da corrispondere, ripartendoli fra gli Enti e gli amministratori locali in ragione della indennità di carica a norma delle vigenti disposizioni. Il contributo sarà ripartito nella misura di due terzi a carico dell'Ente e di un terzo a carico dell'iscritto.

Art. 11.

Ove l'ex amministratore iscritto alla Cassa sia riletto ad una nuova carica nell'ambito degli Enti locali, il pagamento dell'assegno vitalizio, qualora già ne goda, resta sospeso per tutta la durata dell'elezione. Alla cessazione l'assegno sarà ripristinato con liquidazione che tenga conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Art. 12.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

Art. 13.

Gli amministratori di Enti locali, già iscritti ad altre Casse di previdenza, possono chiedere la continuazione dei versamenti, durante tutto il periodo della carica, alla Cassa presso la quale sono iscritti. Il contributo a carico dell'iscritto e quello a carico dell'Ente sarà ragguagliato a quello proprio della categoria professionale cui l'amministratore appartiene.

NORME TRANSITORIE

Art. 14.

Gli ex amministratori di Enti locali non rieletti, ma che abbiano esercitato le funzioni per almeno quattro anni e gli amministratori in carica, possono ottenere su domanda da presentare con regolare deliberazione dei rispettivi Consigli comunali e provinciali il riscatto del periodo di carica esercitato prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo versamento dei relativi contributi in vigore all'atto della presentazione della domanda.

Tali contributi possono essere versati, a rate mensili, nel termine massimo di trenta mesi, ovvero, possono essere corrisposti, se il diritto all'assegno vitalizio è già maturato, mediante assorbimento delle prime mensilità dell'assegno stesso.

Art. 15.

La facoltà di cui all'articolo precedente compete anche al coniuge superstite ed agli orfani ammessi al godimento degli assegni secondo le norme vigenti per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.